

C.T. Prov. Reggio Emilia 4.4.2016 n. 90/2/16
Data: 15.4.2016 12:51:35

STUDIO
MENICHINI
DOTTORI
COMMERCIALISTI
Sistema Integrato

C.T. Prov. Reggio Emilia 4.4.2016 n. 90/2/16

Svolgimento dei processi

1 - [Omissis] ricorre, con distinti ricorsi (R.G.R. n. [Omissis]) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso altrettanti avvisi di accertamento, emessi ai fini Ires, Irap, Iva, relative sanzioni ed interessi, per gli anni d'imposta 2006, 2007, 2008, 2009; assume l'Agenzia, negli atti impugnati, che la Ricorrente avrebbe utilizzato fatture emesse a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti; la Ricorrente deduce:

- in via pregiudiziale, l'intervenuta decadenza dall'attività di accertamento avendo l'Agenzia, illegittimamente, utilizzato del raddoppio dei termini, non ricorrendone gli estremi ed i requisiti previsti dall'art. 43 DPR 600/73, per il fatto che la notizia criminis sarebbe stata tardiva in quanto emersa alla consegna dei p.v.c., avvenuta in data 30 marzo 2015, cioè oltre il termine ordinario di decadenza, che per l'anno d'imposta 2009, cioè per quello più recente, scadeva il 31.12.2014 ed in quanto non risulterebbe, comunque, in atti, alcuna denuncia nei confronti del legale rappresentante della Ricorrente, legittimante il raddoppio dei termini;
- nel merito: l'infondatezza di quanto affermato dall'Agenzia non avendo, la Stessa, minimamente, adempiuto all'onere della prova che Le incombeva; chiede, infine, in accoglimento dei ricorsi l'annullamento degli atti impugnati; l'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni che si rifanno, sostanzialmente, alle motivazioni degli atti impugnati; in particolare, per quanto attiene il raddoppio dei termini, l'Agenzia si rifà, per affermare la legittimità del proprio operato, alla motivazione della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 2011/247; chiede, infine, il rigetto dei ricorsi; all'udienza dibattimentale le Parti si rifanno alle loro doglianze scritte.

Motivi della decisione

2- In via pregiudiziale va affrontata l'eccezione preliminare, sollevata dalla Ricorrente, in ordine alla nullità degli atti impugnati per tardività della loro notifica; l'Agenzia non avrebbe, infatti, comprovato l'invio, negli ordinari termini di decadenza, della notizia criminis alla Procura della Repubblica; nelle more del giudizio è intervenuta la legge di stabilità per l'anno 2016, L. 208/2015 entrata in vigore il 1° gennaio 2016, che, con il comma 130 ha riformulato, per la parte che qui interessa, l'art. 57 del DPR 633/72 nei termini che seguono: "1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. 2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata". Il successivo

comma 132, disciplinando il regime transitorio della novella, ha stabilito che "Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal DLgs. 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompensa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma o dell'articolo 5-quater del DL. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni"; va evidenziato come la norma da ultimo richiamata nulla dica sulla vigenza, o meno, dell'art. 2, comma 3°, del DLgs. n. 128 del 2015 - entrato in vigore il 2 settembre 2015 - secondo cui "Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto"; poiché le norme, sia il richiamato comma 132 della legge di stabilità, che il comma 3, dell'art. 2 DLgs. 128/2015, disciplinano la stessa materia e non risulta, conseguentemente, applicabile il criterio della specialità, questo Collegio ritiene che debba intendersi implicitamente abrogato il 3° comma del richiamato art. 2; insomma se non fosse intervenuto il comma 132 della legge di stabilità la disciplina applicabile al caso di specie sarebbe stata quella indicata dal previgente art. 57 DPR 633/72, stante la norma di salvaguardia di cui al cit. comma 3°, art. 2; la novella giustifica il mutamento interpretativo di questo Giudice che in precedenti interventi giurisprudenziali si era pronunciato a favore del principio della non necessità della presentazione della querela prima della scadenza dei termini decadenziali ordinari, per far salvo il raddoppio dei termini; in conclusione, non avendo l'Agenzia comprovato l'invio della denuncia all'A.G. prima del 31.12.2014, gli atti impugnati risultano illegittimi in quanto notificati dopo il suddetto termine; stante la novità della soluzione interpretativa condivisa da questo Giudice le spese ai giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

La Commissione, dichiarata la connessione dei ricorsi di cui agli RGR [*Omissis*], riunificatili in capo al RGR [*Omissis*], li accoglie e per l'effetto annulla gli impugnati atti; spese di giudizio compensate.